

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL PONTORMO”**

Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO

Tel. 055/8712001

Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483

e-mail: [poic80600q@istruzione.it](mailto:poic80600q@istruzione.it)

[poic80600q@pec.istruzione.it](mailto:poic80600q@pec.istruzione.it)

sito internet: [www.ilpontormocarmignano.edu.it](http://www.ilpontormocarmignano.edu.it)

*Appendice 3*

**ASPETTI SANITARI**

**SEZIONE 1 - INFORTUNI**

**Art. 1 - Adempimenti in caso di infortuni alunni**

**SEZIONE 2 - CERTIFICAZIONI MEDICHE IN AMBIENTE SCOLASTICO**

**Art. 1 - Somministrazione farmaci**

**Art. 2 - Rilascio certificati per la pratica sportiva in ambiente scolastico**

**Art. 3 - Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati.**

**SEZIONE 1 - INFORTUNI**

**Art. 1 - Adempimenti in caso di infortuni alunni**

In caso di improvviso malore o di infortunio anche lievi, l'insegnante è tenuto ad avvisare sempre e comunque i genitori dell'accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive. Se l'infortunio determina l'esigenza di chiamata del 112, l'insegnante deve procedere come segue:

a - chiamare la famiglia dell'alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, perché uno dei genitori sia presente personalmente all'arrivo dell'ambulanza;

b - **contemporaneamente** chiamare il 112 fornendo le necessarie indicazioni. È consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso. Solo in casi di estrema gravità e in assenza dei familiari, un insegnante di classe lo accompagnerà, avendo cura di predisporre un'adeguata sorveglianza per la classe.

Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente Scolastico e a presentare una relazione sull'accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l'ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza. Analogamente, deve avvisare i genitori dell'alunno infortunato circa la necessità di consegnare alla segreteria (il più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall'accaduto) la documentazione medica relativa all'infortunio. Si constata che la maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle attività di Educazione Fisica e spesso gli alunni non evidenziano al docente, prima del termine delle lezioni, sintomi di malessere o di lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si rende necessaria una visita al Pronto Soccorso (possibilmente entro 12 ore dall'infortunio).

Qualora si verificano tali circostanze i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con tempestività e a presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell'infortunio, il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso con l'indicazione della prognosi. In caso contrario la scuola si troverebbe nell'impossibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto e di conseguenza non potrebbe ottemperare alle disposizioni normative vigenti.

I genitori sono altresì invitati a controllare il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Si rende noto, a tal proposito, che in Segreteria è a disposizione delle SS.LL la Polizza Assicurativa stipulata con il gruppo assicurativo denominato "ASSICURATRICE MILANESE S.P.A."

Se un alunno si fa male lievemente occorre porre in atto le raccomandazioni per il Primo Soccorso, coinvolgendo il responsabile incaricato nel plesso. Si riportano in sintesi gli obblighi in caso di infortunio.

#### **Obblighi da parte dell'infortunato/famiglia.**

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, all'insegnante, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

#### **Obblighi da parte del personale.**

- Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
- Richiedere l'intervento dell'ambulanza ove necessario;
- Avvisare i familiari;
- Accertare la dinamica dell'incidente;

- Stilare urgentemente (nel medesimo giorno in cui è avvenuto l'incidento o la mattina successiva se nel caso di incidente pomeridiano) la relazione sul modulo interno appositamente predisposto e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

### **Obblighi da parte della segreteria**

1. Assumere a protocollo la dichiarazione (modello predisposto) del docente o di chi ha assistito all'incidento;
2. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica prodotta.
3. Compilare ON LINE la denuncia, corredata di tutta la documentazione utile, per la compagnia di assicurazione, l'Inail (nei casi previsti), l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Le stesse modalità devono essere seguite in caso di incidenti durante visite e/o viaggi di istruzione.

## **SEZIONE 2 - CERTIFICAZIONI MEDICHE IN AMBIENTE SCOLASTICO**

### **Art. 1 - Somministrazione farmaci**

In riferimento alle problematiche relative alla possibilità di somministrare farmaci agli allievi durante l'attività didattica e loro permanenza a scuola, va ribadito che l'auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale scolastico è, di norma, vietata.

In considerazione del fatto che, in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria), la somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante per la salute ed il benessere dell'allievo all'interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal MIM di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita". (Min. P. I. prot. n. 2312 del 2005).

In tale evenienza, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l'accesso nell'edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:

- si renda VOLONTARIAMENTE disponibile;
- abbia ricevuto sufficienti informazioni riguardo alle modalità di somministrazione del farmaco;
- l'intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente a specifiche procedure relative alla somministrazione redatto dal medico curante.

In tale evenienza il personale reso disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni delle procedure redatte dal medico curante, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.

Riferimenti normativi:

- Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministro della salute, 25/11/2005: *“Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”*
- Deliberazione Giunta Regione Toscana 25 maggio 2015, n. 653 *“Approvazione schemi di accordo di collaborazione: Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola”*

La somministrazione farmaci in orario scolastico, da attivarsi in casi di patologia certificata, deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni stessi o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, al Dirigente dell'istituto all'inizio di ogni anno scolastico a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante:

1) lo stato di malattia dell'alunno,

2) la prescrizione specifica dei farmaci da assumere con la specificazione (obbligatoria) della modalità di conservazione, modalità e tempi di somministrazione, inoltre deve indicare espressamente se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile, e che per la somministrazione del farmaco non è richiesto il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario nell'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene.

Si individua la seguente procedura:

- Formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori.
- Certificazione medica prodotta da Servizi di pediatria della ASL, dai pediatri di libera scelta o medici di medicina generale che prevede come criteri guida per la richiesta di somministrazione farmaci a scuola:
  1. l'assoluta necessità, farmaco salvavita o indispensabile (distinto nei due casi);
  2. la Somministrazione indispensabile in orario scolastico;
  3. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
  4. la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

La certificazione e autorizzazione alla somministrazione del medico o pediatra o Servizi Usl deve essere completata dallo specifico PIANO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO, che conterrà necessariamente, esplicitati in modo chiaramente leggibile, Nome e cognome dello studente, nome commerciale del farmaco, l'indicazione specifica se trattasi di farmaco salvavita o di farmaco indispensabile, descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici, dose da somministrare, modalità di somministrazione e durata della terapia, modalità di conservazione.

Accettata la documentazione:

- il Dirigente verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione e individua il gruppo di operatori scolastici che volontariamente si rendono disponibili alla somministrazione del farmaco,
- il Dirigente scolastico insieme al Referente della ASL redigono un Piano di intervento personalizzato (PIP). Nel piano di intervento sarà indicata l'effettuata verifica delle strutture scolastiche (individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, il nominativo del personale incaricato alla somministrazione)
- Il Dirigente approva il Piano di intervento e il personale procederà a stilare un verbale al momento della consegna del farmaco da parte del genitore alla scuola, oppure, su richiesta dei genitori, concede l'autorizzazione all'accesso dei locali scolastici ai genitori degli alunni o loro delegati per la somministrazione del farmaco.
- La normativa prevede, su richiesta del genitore, la possibilità di auto-somministrazione del farmaco secondo la dicitura "... il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola ...". La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico. Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico informerà i docenti della procedura precisando che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola". **La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.** Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

## **Art. 2 - Rilascio certificati per la pratica sportiva in ambiente scolastico**

La certificazione di idoneità per la pratica di attività sportive non agonistiche, come previsto dall'art. 1 del D.M. 28/02/83 ed ulteriormente chiarito dall'allegato H dl D.P.R. 272/2000, nonché dalla L. 98/2013 e successivamente dalla L. 125/2013, è richiesta nei seguenti casi:

1. Per le attività fisico-sportive svolte in orario extra-curricolare, con partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
2. Per la partecipazione alle fasi successive a quella d'istituto e precedenti quella nazionale dei Campionati Studenteschi.
3. Per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati, nell'ambito di quanto programmato nel P.O.F.. (Piano Offerta Formativa).

La richiesta di certificazione deve essere effettuata su apposito modulo firmato in originale dal Dirigente Scolastico e dove sia esplicitata l'attività che l'alunno frequenterà.

I certificati per la pratica di attività sportive non agonistiche sono rilasciati dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale.

Le certificazioni per la pratica di attività sportive agonistiche, prevista per la partecipazione alle fasi nazionali dei Campionati Studenteschi è rilasciata dalle Asl locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport (art. 4 punto 4, L.R. Toscana n, 35/2003).

Si ribadisce che:

- La certificazione non deve essere richiesta all'atto dell'iscrizione scolastica, ma al momento della partecipazione alle attività sportive extracurricolari
- Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ha validità di 1 anno e pertanto se l'alunno è già in possesso di tale certificazione precedentemente rilasciata per la frequenza ad attività sportive extrascolastiche, deve ritenersi valida se rientra nel periodo di validità
- Se l'alunno è in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, è da ritenere valido per tutte le attività che prevedono una certificazione di idoneità non agonistica
- Non è necessaria alcuna certificazione per le attività ginnico motorie, anche extracurricolari, nella scuola dell'Infanzia e primaria in quanto hanno carattere ludico-motorio e tale certificazione non è prevista dall'attuale normativa (L. 98/2013, art. 42-bis)
- Per il rilascio del certificato di Idoneità alla pratica sportiva non agonistica, il medico si atterrà alle disposizioni normativa vigenti.

Le suddette certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale autenticata dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 4 - Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati.**

Le norme scolastiche prevedono che gli alunni, reduci da infortuni di varia natura, non possono frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi. Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta di riammissione al Dirigente Scolastico, corredata da certificazione nella quale si attesti che l'alunno/a, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura) è idoneo/a alla frequenza scolastica. Ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento dell'infortunio, è necessaria una ulteriore CERTIFICAZIONE MEDICA SPECIALISTICA che attesti espressamente la non sussistenza di ostacoli alla frequenza delle lezioni da partedell'alunno/a.

In particolare, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso di alunni temporaneamente deambulanti con stampelle o sedie a rotelle, verrà valutata caso per caso.

Nella scuola dell'infanzia, si potranno modificare i tempi di presenza a scuola, in base all'entità e alle limitazioni che gesso, stampelle e/o altro possono arrecare. Può essere previsto un ingresso posticipato e/o una uscita lievemente anticipata per evitare i momenti di ressa, ma, pur adottando le precauzioni onde evitare pericolosi contatti con i compagni o per agevolare movimenti dell'infortunato/a all'interno dell'aula, SI RICORDA che la scuola è un ambiente ad alto affollamento e non è sterile (in caso di punti o ferite). Si raccomanda un contributo fattivo per una efficace organizzazione. Si richiama l'attenzione dei docenti e del personale ATA sull'applicazione della norma affinché il rientro a scuola degli alunni con prognosi non sia consentito senza l'autorizzazione del dirigente scolastico. Alle famiglie si richiede il rispetto dell'iter sopra descritto, compilando la modulistica presente sul nostro sito Web (sezione modulistica/modulistica genitori) corredato dalla documentazione medica e dalla "presa di responsabilità" da parte dei genitori/tutori del/della minore.

I moduli, debitamente compilati, e corredati dalla relativa documentazione devono essere inviati alla mail istituzionale.

Nel caso in cui la scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione della prognosi, a seguito di eventi esterni o interni alla scuola come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli alla possibilità per l'alunno di frequentare le lezioni. Il Dirigente scolastico adotterà le eventuali misure organizzative ritenute opportune per la permanenza negli ambienti scolastici dell'alunno con suture e apparecchi gessati. Per il rientro anticipato a scuola viene redatto un Piano personalizzato per l'alunno in condizioni temporanee di disabilità.

**Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2024.**